

STATUTO

POIEINLAB SRL IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISTOIA PT VIA VERDI 8

Numero REA: PT - 187954

Codice fiscale: 01886880473

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-09-2023 - Statuto completo	2
--	---

conseguenza che dovranno essere intestati al conto della società "POIEINLAB SRL IMPRESA SOCIALE" tutti quanti i beni, diritti, autorizzazioni, licenze, permessi amministrativi, contratti, rapporti in corso e quant'altro già al conto della società sotto la precedente denominazione; richiedendosi ai competenti enti, istituti, uffici e loro funzionari, nonché ai privati interessati e comunque a chiunque spetti - tutti espressamente dispensati da qualsiasi responsabilità in proposito - di voler provvedere alle necessarie e opportune trascrizioni, modifiche, annotazioni e volture;

(4) di conferire all'Amministratore Unico tutti i più ampi poteri, nessuno escluso o eccettuato, per la migliore esecuzione di quanto oggi deliberato, onde consentire che, presso tutte le sedi opportune, tanto pubbliche che private, sia riconosciuta la natura di impresa sociale della società e siano effettuati i necessari cambi di intestazione;

(5) di prevedere che l'organizzazione e il funzionamento della società siano regolati dallo statuto predisposto in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 che, letto dal Presidente all'assemblea ed approvato in ogni sua parte da ciascuno degli intervenuti, qui di seguito si trascrive:

"STATUTO

"POIEINLAB SRL IMPRESA SOCIALE"

Articolo 1

1. E' costituita una società a responsabilità limitata con qualifica di Impresa Sociale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, con la denominazione sociale **"POIEINLAB SRL IMPRESA SOCIALE"**

Articolo 2

2.1. La sede della società è in Pistoia.

2.2. L'organo amministrativo può istituire, modificare e sopprimere succursali, agenzie, rappresentanze mentre con decisione dei soci possono essere istituite, modificate o sopresse sedi secondarie della società tanto in Italia che all'estero, secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 3

3.1. La società, senza scopo di lucro ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 112/2017, esercita in via stabile e principale le attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

3.2. La società, in particolare, opera nei settori di

cui all'art. 2 del D.Lgs 112/2017 lett. g), h), i) e m),
e precisamente:

3.2.1: formazione universitaria e post-universitaria,
che potrà essere svolta anche in modalità di PCTO
(Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l'Orientamento), di stage e tirocini curriculari ed
extracurriculari professionalizzanti, di tirocini di
inserimento socio-lavorativo e di inserimento
terapeutico;

3.2.2: ricerca scientifica di particolare interesse
sociale, da svolgersi preferibilmente nei seguenti campi
tematici:

a. demografia, strutture familiari, articolazione della
società civile, tessuto produttivo, mercati del lavoro,
sistemi politici e istituzionali, culture e subculture
territoriali;

b. prevenzione, diagnosi e fronteggiamento delle
patologie sociali e delle diverse forme emarginazione
sociale;

c. sviluppo territoriale, vecchie e nuove fragilità
sociali, politiche socio-sanitarie e del lavoro, nuovi
modelli di welfare generativo e costruzione delle sue
reti di co-programmazione, co-progettazione e co-
gestione fra Attore Pubblico, Terzo Settore e Attori for
profit socialmente responsabili;

d. miglioramento dei servizi e degli interventi sociali,
socio-sanitari e sanitari;

e. raccolta, elaborazione, analisi di dati
quali/quantitativi e costruzione di set di indicatori e
indici nel quadro di attività di monitoraggio e di
valutazione di impatto sociale di progetti di Enti del
Terzo Settore e delle policies/politics di Enti Locali;

f. inclusione sociale, riconoscimento delle diversità,
lotta alle vecchie e nuove disuguaglianze, contrasto
alle diverse forme di discriminazione;

g. istruzione, formazione, lotta alle povertà educative,
al disagio e alla dispersione scolastica;

h. rapporti intergenerazionali, bisogni e politiche
giovani, anziani e invecchiamento attivo;

i. sviluppo sostenibile, sostenibilità ambientale,
risparmio energetico, lotta ai cambiamenti climatici e
condizioni sociali di salute pubblica;

j. devianza, criminalità, condizioni sociali e modelli
di policies/politics per azioni di prevenzione e di
limitazione dei danni derivanti da vecchie e nuove forme
di dipendenza;

k. condizioni sociali e modelli di policies/politics
relativi alle azioni di prevenzione, diagnosi e cura
delle patologie umane, con particolare riferimento alla
disabilità e alla non autosufficienza;

3.2.3: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del D.Lgs 112/2017, da svolgersi:

(i) preferibilmente nei seguenti campi disciplinari e di approfondimento:

a. formazione alle teorie e ai metodi di indagine empirica delle scienze sociali, rivolta in particolare a studenti, docenti, operatori del Terzo Settore, personale amministrativo e decisionale di enti pubblici e privati, comuni cittadini interessati;

b. formazione alle tematiche di Educazione Civica e alle competenze di cittadinanza attiva così come definite dalla Legge 20 agosto 2019 n. 92 e successive Linee Guida ex Decreto Ministeriale n. 35 del 2020, rivolta in particolare a studenti, docenti, operatori del Terzo Settore, personale amministrativo e decisionale di enti pubblici e privati, comuni cittadini interessati;

c. formazione e studio assistito in discipline scolastiche di base come lingue straniere, letteratura e scrittura creativa, storia, filosofia, psicologia, pedagogia, economia ed educazione finanziaria, nonché nelle arti cinematografiche, teatrali, musicali, figurative e coreutiche quali linguaggi espressivi del senso dell'agire sociale e dei diversi significati dei fenomeni sociali, rivolti in particolare a studenti, docenti, operatori del Terzo Settore, personale amministrativo e decisionale di enti pubblici e privati, comuni cittadini interessati;

(ii) e mediante l'organizzazione di:

a. convegni, seminari, workshop sulle tematiche oggetto di ricerca e di approfondimento di cui al precedente punto 3.2.2., nonché sulle problematiche sociali caratterizzanti i territori e sugli Autori, scuole di pensiero, figure intellettuali che hanno contrassegnato la storia delle scienze sociali;

b. rassegne, mostre, esposizioni, kermesse delle diverse arti di cui al precedente punto (i)c. del presente articolo, come sedi e momenti di riflessione dei risultati delle attività di ricerca e di approfondimento intraprese, come occasioni di restituzione e diffusione del lavoro svolto e come modalità di coinvolgimento della comunità territoriale di riferimento;

c. attività editoriali in formato cartaceo e/o digitale - in forma di monografie e/o di riviste specializzate nelle scienze sociali - quale mezzo di restituzione e diffusione dei risultati delle attività di cui al presente articolo, nonché come canale di conoscenza e

diffusione dei lavori di ricercatori e studiosi operanti anche in ambiente esperto extraaccademico e/o appartenenti a contesti territoriali e geopolitici differenti;

d. allestimento, organizzazione e gestione di una biblioteca specializzata in scienze sociali e collegato servizio di consultazione/prestato quale spazio studio per studenti, docenti e cittadini comuni interessati e sede di attività educative, formative e culturali come quelle di cui al presente articolo;

3.2.4: servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo Settore, con particolare riferimento ai seguenti campi di intervento:

a. formazione alla cultura e alle tecniche di progettazione europea, rivolta in particolare a studenti, docenti, operatori del Terzo Settore, personale amministrativo e decisionale di enti pubblici e privati;

b. formazione alla cultura e alle competenze dell'agire volontaristico, nonché all'etica di impresa e ai modelli di gestione del personale socialmente responsabili;

c. scouting di bandi di finanziamento europei/nazionali/regionali/locali, supporto alla progettazione, project management, amministrazione e rendicontazione per Enti Locali, Enti Pubblici, Enti del Terzo Settore ed Enti for profit comunque operanti negli ambiti di attività di cui al presente articolo;

d. supporto alla progettazione della ricerca in scienze sociali, alla raccolta dati quali/quantitativi, alla gestione di dataset e correlate elaborazioni multivariate su di essi per conto di Enti Locali, Enti Pubblici, Enti del Terzo Settore ed Enti for profit nel quadro di studi e indagini con le stesse finalità di quelle inerenti agli ambiti di attività di cui al presente articolo;

e. sondaggi e manifestazioni di opinione di tipo politico-elettorale e su questioni sociali, politiche, economiche e culturali di volta in volta al centro dell'opinione pubblica del territorio, per conto di forze politiche, organizzazioni di interesse e associazioni di categoria, Enti Pubblici, Enti del Terzo Settore e Enti Commerciali for profit;

f. indagini e studi di mercato per Enti del Terzo Settore, Enti Commerciali for profit, Enti Pubblici per conto terzi, finalizzati alla profilazione di clienti, utenti, bisogni e domande di consumo, nonché a supporto diretto e indiretto di attività pubblicitarie, di

marketing e di fidelizzazione di clienti e utenti;
g. attività di supporto alla progettazione della ricerca in scienze sociali, alla raccolta dati quali/quantitativi, alla gestione di dataset e correlate elaborazioni multivariate su di essi per conto di Enti Locali, Enti Pubblici, Enti del Terzo Settore ed Enti for profit anche nel quadro di studi e indagini con finalità diverse da quelle inerenti agli ambiti di attività di cui al presente articolo.

3.3 La società potrà, al solo fine del raggiungimento degli scopi di cui sopra ed in misura non prevalente e comunque in via meramente strumentale rispetto all'oggetto sopra indicato:

- compiere tutte le operazioni finanziarie, industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale ivi inclusa la conclusione di mutui e altre forme di finanziamento, la concessione di garanzie mobiliari e immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di terzi;

- assumere, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società, imprese, enti, consorzi e associazioni, costituiti o da costituire anche all'estero, con attività analoga, affine o connessa alla propria con esclusione di ogni forma di collocamento.

3.4 In ogni caso è fatto espresso divieto di svolgere attività riservate a: (i) soggetti iscritti in albi professionali, (ii) Banche, Imprese di investimento e Società finanziarie nonché, più in generale, riservate alle imprese di cui al Testo Unico Bancario e al Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria (D.Lgs. n. 385/1993 e D.Lgs. n. 58/1998 e successive disposizioni integrative e/o modificative); sono inoltre escluse le attività comunque in contrasto con il quadro normativo applicabile.

Articolo 4

4.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato agli amministratori.

4.2 Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato alla società medesima.

Articolo 5

5. La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasesanta) e potrà comunque anche essere prorogata una o più volte, come anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei soci, ai

sensi di legge.

Articolo 6

6.1 Il capitale sociale è di euro **21.000,00 (ventunomila)** ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

6.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

6.3 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea.

6.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

6.5 La società potrà eseguire operazioni sulle proprie partecipazioni in deroga a quanto previsto dall'articolo 2474 c.c., qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e di servizi anche professionali.

6.6 La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 7

7.1 Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere trasferite per atto tra vivi a titolo oneroso, per atto tra vivi a titolo gratuito, a causa di morte, secondo le disposizioni previste dal presente statuto.

7.2 Nel caso di trasferimento di quote per atto fra vivi a titolo oneroso, spetterà agli altri soci il diritto di prelazione, a parità di condizioni, in proporzione all'ammontare della quota da essi posseduta alla data di

richiesta del trasferimento.

Il diritto di prelazione non esercitato da qualcuno dei soci si consolida pro-quota in capo ai soci che intendono esercitarlo.

Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, chi intenda trasferire, in tutto o in parte, la propria quota, dovrà prima farne offerta, alle stesse condizioni, a tutti i soci tali risultanti dal Registro Imprese, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'offerta dovrà indicare l'ammontare della quota che si intende alienare, il prezzo o valore attribuito alla quota e le generalità dell'acquirente.

I soci dovranno esercitare il diritto di prelazione nel termine di venti giorni dalla data di ricevimento della proposta di alienazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Scaduto inutilmente tale termine, il diritto di prelazione si intenderà rinunciato, salvo che, nel termine indicato, i soci interessati eccepiscano all'offerente l'eccessività del prezzo o valore richiesto o indicato, impegnandosi ad acquistare al prezzo che sarà determinato dal Collegio Arbitrale di cui al presente statuto.

In tale caso, detto Organo dovrà stabilire il prezzo o valore in base al reale valore del patrimonio della società al momento della cessione, nel successivo tassativo termine di giorni trenta, dandone poi immediatamente comunicazione agli interessati, i quali, a loro volta, dovranno versare il prezzo o valore al cedente entro i successivi quindici giorni, salvo diverso accordo, sotto pena di decadenza dal diritto di prelazione.

In ogni caso, la prelazione può esercitarsi solo per l'intera offerta.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre la vendita, a puro titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento, la "datio in solutum", il trasferimento del mandato fiduciario, la donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio preveda un corrispettivo diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando al cedente una somma di denaro determinata di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Collegio Arbitrale di cui al presente statuto.

Qualora nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione o, comunque, nella misura in cui detto diritto non sia stato esercitato, il socio potrà alienare la quota a terzi, i quali potranno rendere opponibile il loro acquisto nei confronti della società,

solo previo motivato gradimento dell'assemblea dei soci, che delibererà con le maggioranze previste dal presente statuto.

Parimenti è subordinata al motivato gradimento dell'assemblea dei soci, con le maggioranze previste dal presente statuto, la costituzione di usufrutto, pegno e altri diritti e vincoli sulle quote sociali.

Il gradimento potrà essere negato solo se il soggetto non gradito non sia oggettivamente dotato di capacità finanziaria e commerciale idonea per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero abbia qualità tali per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga o possa porsi, per l'attività da lui esercitata, in conflitto con l'interesse sociale. In caso di diniego del gradimento, l'assemblea dovrà comunque indicare un acquirente della quota, alle medesime condizioni.

7.3 Nel caso di morte del socio, la società dovrà liquidare la quota del socio defunto agli eredi o legatari, a meno che i soci decidano, nelle forme previste dal presente statuto, di continuare l'attività sociale con gli eredi o legatari ai quali la quota sia stata devoluta, "ex lege" o "ex testamento".

In caso di liquidazione del valore della quota, lo stesso sarà determinato sulla base del patrimonio sociale netto alla data del decesso. La detta liquidazione dovrà avvenire entro 24 (ventiquattro) mesi dal decesso.

7.4 Il trasferimento di una quota o di parte della medesima ha effetto, di fronte alla Società, con il relativo deposito nel Registro Imprese.

7.5 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

7.6 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 del Codice Civile.

Articolo 8

8.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2 e art. 4 comma 3, del D.Lgs 112/2017 quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unicosocio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Articolo 9

La qualifica di socio comporta l'accettazione dell'atto costitutivo e dello statuto della società nel suo complesso e in ogni sua parte, nonché di tutte le decisioni dei soci, se validamente adottate.

Articolo 10

10.1 *Le decisioni dei soci sono adottate sia con il metodo assembleare che sulla base del consenso espresso per scritto.*

10.2 *Ai sensi dell'art. 2479 comma 4 del Codice Civile, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare in ogni caso con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del detto art. 2479 comma 2, nonché quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.*

10.3 *Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso a una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) da tanti soci che rappresentino almeno i 3/4 (tre quarti) del capitale sociale.*

Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del relativo quorum deliberativo. Gli esiti della deliberazione devono essere comunicati (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) dall'Organo Amministrativo a tutti i soci.

10.4 *Le assemblee sono convocate dall'Organo Amministrativo con Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata, anche consegnata a mano ma controfirmata dal ricevente per accettazione, da spedire o consegnare ai soci al domicilio risultante dal Registro Imprese almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.*

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, luogo e ora della riunione e dell'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno; potrà contenere anche la data della seconda convocazione, che dovrà tenersi entro dieci giorni e ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.

10.5 *L'assemblea potrà validamente riunirsi, anche senza l'osservanza delle formalità stabilite per la convocazione quando sia presente, in proprio e/o per delega, l'intero capitale sociale e siano presenti o*

informati tutti gli Amministratori e, se nominato, l'Organo di Controllo.

Articolo 11

11.1 Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci tali risultanti dal Registro Imprese nel giorno dell'adunanza.

11.2 E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, quali la teleconferenza o la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che, di tutto quanto sopra, venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove deve anche trovarsi il Segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

11.3 Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta, conferita anche a non soci, nei limiti previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.

La documentazione relativa dovrà essere conservata secondo quanto previsto dall'art. 2478 comma 1 n. 2 del Codice Civile.

Articolo 12

12.1 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci aventi diritto di voto:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina di amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'Organo di controllo e/o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) le delibere concernenti fusioni o scissioni che coinvolgano la società, cessioni o conferimenti d'azienda o di rami d'azienda della stessa società o altre operazioni straordinarie.

12.2 L'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni, se la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o

quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In questi casi, gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, come richiamato dall'art. 2478-bis del Codice Civile.

12.3 Inoltre, l'assemblea sarà tenuta quando uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale lo ritengano opportuno.

Articolo 13

13.1 L'assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente, con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 3/4 (tre quarti) del capitale sociale.

13.2 A seconda del tipo di amministrazione adottato, l'assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano.

Qualora questi non possano o non vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente fra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

13.3 Nei casi richiesti dalla legge e quando il Presidente lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 14

14.1 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

Articolo 15

15.1 La Società può essere amministrata:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette;
- da più Amministratori disgiuntamente o congiuntamente, a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina; in tali casi, si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 del Codice Civile.

15.2 Gli Amministratori possono essere anche non soci, sono nominati la prima volta dai soci all'unanimità in sede di costituzione della società e successivamente con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479 del Codice Civile. la quale determinerà la durata del mandato.

15.3 Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

15.4 Il Consiglio di Amministrazione, qualora ciò non

sia stato fatto dai soci all'unanimità in sede di costituzione della società o dall'assemblea in sede di nomina, elegge il Presidente e può eleggere un Vice-Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

15.5 Il Consiglio di Amministrazione opera con il rispetto del principio della collegialità.

Pertanto:

- si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando gli venga fatta richiesta da un Consigliere o da almeno due Sindaci o dal Revisore;
- di regola, la convocazione è fatta o con posta elettronica certificata, o con lettera raccomandata, o anche a mano o con telegramma, da inviarsi/recapitare almeno tre giorni liberi prima della riunione, ai Consiglieri e ai Sindaci, ove nominati; nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo posta certificata o a mano o telefax o telegramma da inviarsi/recapitare almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione;
- la riunione del Consiglio può anche avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, quali la teleconferenza o la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che, di tutto quanto sopra, venga dato atto nel relativo verbale; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, dove deve anche trovarsi il Segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale;
- le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente qualora nominato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso;
- per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario, nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

15.6 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte

delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più Consiglieri Delegati, determinando i limiti della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dagli articoli 2475 comma 5 e 2381 del Codice Civile, nonché quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

15.7 Le cariche di Presidente (o Vice-Presidente) e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

Articolo 16

16.1 Qualunque sia il sistema di amministrazione adottato dai soci, l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e può quindi compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento dello scopo sociale.

16.2 Sono solidalmente responsabili con gli Amministratori, ai sensi dell'art. 2476 del Codice Civile, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

16.3 Nelle forme previste dalla legge, l'Organo Amministrativo può nominare Direttori Generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Articolo 17

17.1 A seconda del sistema di amministrazione adottato dai soci, la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente ove nominato;
- ai membri del Comitato Esecutivo e agli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri conferiti;
- ai Co-Amministratori, con poteri di firma disgiunta o congiunta a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina.

Articolo 18

18.1 Ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 112/2017, tutti coloro che rivestono cariche sociali debbono avere la piena capacità civile ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza confacenti alla qualifica di impresa sociale e allo scopo non lucrativo della società.

18.2 Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.

Sono considerati requisiti di onorabilità:

a. non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;

b. non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;

c. non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione da Albi Professionali di eventuale appartenenza.

18.3 I soggetti destinati a rivestire le cariche sociali debbono inoltre essere scelti, secondo criteri di professionalità, tra:

a. soggetti che abbiano maturato un'adeguata e qualificata esperienza nei settori di intervento di cui all'art. 3 dello Statuto, anche attraverso l'esercizio di attività di insegnamento e di ricerca in materie attinenti;

b. soggetti che si siano contraddistinti per un particolare impegno in campo sociale, artistico o culturale;

c. persone che abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi in enti pubblici o pubbliche amministrazioni o in imprese di dimensioni ritenute adeguate.

Non possono ricoprire cariche sociali, per assenza del requisito dell'indipendenza:

a. gli amministratori ovvero i soci di enti che hanno per oggetto sociale attività contrastanti con lo scopo e le attività dell'impresa sociale;

b. coloro che ricoprono funzioni di Governo, che siano membri del Parlamento nazionale ed europeo, delle Amministrazioni regionali, provinciali, comunali e locali e dei relativi organi di controllo, oppure che abbiano ricoperto tali incarichi nel biennio precedente alla nomina.

Articolo 19

19.1 I soci stabiliscono i compensi e le indennità anche per le cessazioni di carica per gli amministratori nel rispetto dell'art.3, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 112/2017.

19.2 Nel limite di cui al precedente comma, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione sentito l'Organo di Controllo. I soci possono comunque determinare un importo complessivo per

la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Tutti gli amministratori hanno il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro ufficio.

Articolo 20

20.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23, i soci nominano l'organo di controllo interno.

20.2 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

20.3 I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

20.4 I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

20.5 Salvo quanto previsto dal successivo art. 20.6 la revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

20.6 Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435- bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

20.7 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

20.8 Ai componenti dell'organo di controllo spetta un rimborso delle spese sostenute in ragione del mandato nonché - in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo n. 8, 3 comma del D. Lgs. n. 117 del 3/07/2017, un compenso annuale comunque proporzionato all'attività svolta, all'attività assunta e alle specifiche competenze, e comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 21

21.1 Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione provvede alla redazione e al deposito del bilancio di esercizio e del bilancio sociale entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 22

22.1 Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, salvo quanto previsto nel successivo articolo 23.

22.2 A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo art. 23.

Articolo 23

23.1 La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente

versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Articolo 24

24.1 L'organo amministrativo deve redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel sito internet della società.

Articolo 25

25.1 Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 112/2017, l'organo amministrativo della società predispone ed approva un apposito regolamento aziendale che disciplini adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

25.2 L'organo amministrativo informa annualmente i lavoratori e i destinatari delle attività della società delle eventuali delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi realizzati, mediante la redazione di un apposito Rendiconto Informativo Aziendale redatto ogni anno entro il mese di giugno e messo a disposizione di chiunque abbia interesse presso la sede sociale.

25.3 I lavoratori e i destinatari delle attività potranno inoltre presentare richieste scritte di chiarimenti ovvero proposte in relazione agli argomenti di cui al punto precedente indirizzandole all'organo amministrativo il quale dovrà, nel caso sia ritenuto opportuno, indire apposite riunioni al fine di informare lavoratori e destinatari delle attività e/o acquisire il loro parere non vincolante sulle materie di cui al punto precedente.

25.4 Eventuali proposte provenienti dai lavoratori e/o dai destinatari delle attività emerse dalle riunioni di cui al paragrafo precedente dovranno essere valutate dall'organo amministrativo nel più breve tempo possibile.

25.5 Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.lgs. 112/2017, i lavoratori e gli utenti, tramite i loro rappresentanti nominati in conformità a quanto specificato nel regolamento aziendale adottato dalla società, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per le deliberazioni relative a tematiche che possano incidere direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. A tal fine, sarà

pubblicata presso la sede della società una comunicazione che invita i dipendenti e gli utenti a partecipare all'assemblea dei soci della società tramite il rappresentante, con indicazione dell'argomento all'ordine del giorno di loro interesse, del luogo e dell'ora della riunione.

25.6 In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, un componente dell'organo di amministrazione ed un componente dell'organo di controllo dovrà essere nominato dai lavoratori ai sensi dell'art. 11, comma 2.

25.7 La società promuove inoltre il coinvolgimento dei lavoratori, dei committenti, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati dalle e alle sue attività mediante le seguenti modalità:

a. predisposizione, nel suo sito istituzionale, di:

i. una newsletter di informazione delle attività svolte e in corso d'opera, nonché di somministrazione periodica in modalità CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) di sondaggi e manifestazioni di opinione circa la qualità del lavoro svolto, la completezza, chiarezza e fruibilità dei materiali finalizzati alla loro pubblicizzazione, diffusione e discussione, infine circa le linee e gli orientamenti delle attività di cui agli articoli nn. 5 del presente statuto;

ii. un blog open access - previa autorizzazione dei committenti pubblici e privati delle attività effettuate e in corso d'opera, e comunque quanto meno dei principali risultati dei lavori svolti - di presentazione, diffusione e discussione dei prodotti realizzati (infografiche, report, materiale didattico e formativo, registrazioni audio-video, vademecum, brochure, e-book ecc.), nonché di proposta circa le linee e gli orientamenti delle attività di cui agli articoli nn. 5 del presente statuto;

b. organizzazione sul territorio - con cadenza annuale - di una "Giornata della Ricerca Sociale", sotto forma di un evento pubblico di presentazione, restituzione, discussione e riflessione sui materiali prodotti dalle attività realizzate e in corso d'opera e sui fenomeni sociali tramite esse indagati e approfonditi, nonché di proposta circa le linee e gli orientamenti delle attività di cui agli articoli nn. 4 e 5 del presente statuto;

c. partecipazione con cadenza semestrale all'assemblea dei soci - con potere consultivo - di un rappresentante dei lavoratori appositamente iscritti nell'albo dei rilevatori, nell'albo dei ricercatori junior e nell'albo dei ricercatori senior della società;

d. indizione con cadenza annuale di un'assemblea dei soci aperta a Enti Pubblici, Enti del Terzo Settore, organizzazioni e associazioni di rappresentanza e della società civile, enti commerciali for profit finalizzata alla lettura dei bisogni conoscitivi del territorio e alla proposta di linee e orientamenti delle attività di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Modalità di cui al presente articolo, loro organizzazione e loro risultati sono presentati nel bilancio sociale.

Bilancio di esercizio, quando la società vi sia tenuta bilancio consolidato, bilancio sociale sono pubblicati in modalità open access sul sito istituzionale della società.

Articolo 26

26.1 Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. 112/2017.

Articolo 27

27.1 Lo scioglimento della società opera automaticamente con il verificarsi di una delle condizioni poste dalla legge, ovvero per deliberazione dell'assemblea.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

27.2 Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 23, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs 112/2017

Articolo 28

28.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

28.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

28.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri

designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Pistoia-Prato avuto riguardo alla sede legale della società.

28.4 *L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.*

28.5 *Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.*

28.6 *Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.*

Articolo 29

29.1 *Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, le parti fanno riferimento alle disposizioni in materia contenute nel codice civile e nel D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e, in quanto compatibili, nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117."*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, alle ore diciannove e cinquantacinque minuti.

Il Sig. Buccarelli Filippo Giuseppe, nella indicata sua qualità, mi autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel presente verbale e nella sua documentazione preparatoria, sia per il compimento degli adempimenti dovuti in esecuzione del verbale stesso che per esigenze organizzative del mio ufficio.

Il presente verbale, scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio in sei fogli dei quali lo scritturato occupa ventidue intere pagine oltre la presente, è da me Notaio letto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive qui in fine e nel margine dei fogli intermedi alle ore venti.

FIRMATO: FILIPPO GIUSEPPE BUCCARELLI, LORENZO ZOGHERI.

<s-copie-atti>Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Registrato a PISTOIA il 18 maggio 2023 al n. 3162 serie 1T

Pistoia, 18 maggio 2023